

DOCUMENTI

CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE

NORME COMPLEMENTARI ALLA COSTITUZIONE APOSTOLICA ANGLICANORUM COETIBUS*

DIPENDENZA DALLA SANTA SEDE

Articolo 1

Ciascun Ordinariato dipende dalla Congregazione per la Dottrina della Fede e mantiene stretti rapporti con gli altri Dicasteri Romani a seconda della loro competenza.

RAPPORTI CON LE CONFERENZE EPISCOPALI E I VESCOVI DIOCESANI

Articolo 2

§ 1. L'Ordinario segue le direttive della Conferenza Episcopale nazionale in quanto compatibili con le norme contenute nella Costituzione Apostolica Anglicanorum coetibus.

§ 2. L'Ordinario è membro della rispettiva Conferenza Episcopale.

Articolo 3

L'Ordinario, nell'esercizio del suo ufficio, deve mantenere stretti legami di comunione con il Vescovo della Diocesi in cui l'Ordinariato è presente per coordinare la sua azione pastorale con il piano pastorale della Diocesi.

* Vedi il commento di E. BAURA, *La nuova versione delle Norme Complementari alla cost. ap. Anglicanorum coetibus*.

L'ORDINARIO

Articolo 4

§ 1. L'Ordinario può essere un vescovo o un presbitero nominato dal Romano Pontefice ad nutum Sanctae Sedis, in base ad una terna presentata dal Consiglio di governo. Per lui si applicano i cann. 383-388, 392-394, e 396-398 del Codice di Diritto Canonico.

§ 2. L'Ordinario ha la facoltà di incardinare nell'Ordinariato i ministri anglicani entrati in piena comunione con la Chiesa Cattolica; in particolare coloro che sono già incardinati in una diocesi in virtù della Pastoral Provision e i candidati appartenenti all'Ordinariato da lui promossi agli Ordini Sacri. I chierici che stanno per essere incardinati nell'Ordinariato devono essere scardinati dalla loro diocesi di origine.

§ 3. Sentita la Conferenza Episcopale e ottenuto il consenso del Consiglio di governo e l'approvazione della Santa Sede, l'Ordinario, se ne vede la necessità, può erigere decanati territoriali, sotto la guida di un delegato dell'Ordinario e comprendenti i fedeli di più parrocchie personali.

I FEDELI DELL'ORDINARIATO

Articolo 5

§ 1. I fedeli laici provenienti dall'Anglicanesimo che desiderano appartenere all'Ordinariato, dopo aver fatto la Professione di fede e, tenuto conto del can. 845, aver ricevuto i Sacramenti dell'Iniziazione, debbono essere iscritti in un apposito registro dell'Ordinariato. Coloro che hanno ricevuto tutti i Sacramenti dell'Iniziazione fuori dall'Ordinariato non possono ordinariamente essere ammessi come membri, a meno che siano congiunti di una famiglia appartenente all'Ordinariato.

§ 2. Coloro che sono stati battezzati nella Chiesa Cattolica, ma non hanno ricevuto gli altri Sacramenti dell'Iniziazione, e poi, tramite la missione evangelizzatrice dell'Ordinariato, riprendono la prassi della fede, possono essere ammessi come membri dell'Ordinariato e ricevere il Sacramento della Cresima o il Sacramento della Eucaristia oppure entrambi [1].

§ 3. Una persona che è stata battezzata validamente in un'altra comunità ecclesiale al di fuori della Chiesa Cattolica, e successivamente esprime la volontà di entrare in piena comunione con la Chiesa Cattolica, a seguito della missione evangelizzante dell'Ordinariato, può essere ammessa all'appartenenza nell'Ordinariato dal momento in cui essa entra nella piena comunione e riceve i sacramenti della Cresima e dell'Eucaristia. Inoltre, ciò è valido

anche per coloro che non sono validamente battezzati, ma che sono venuti alla fede attraverso la missione evangelizzante dell'Ordinariato e, dunque, possono così ricevere in essa tutti i sacramenti dell'iniziazione.

§ 4. I fedeli laici e i membri degli Istituti di Vita Consacrata e di Società di Vita Apostolica, quando collaborano in attività pastorali o caritative, diocesane o parrocchiali, dipendono dal Vescovo diocesano o dal parroco del luogo, per cui in questo caso la potestà di questi ultimi è esercitata in modo congiunto con quella dell'Ordinario e del parroco dell'Ordinariato.

IL CLERO

Articolo 6

§ 1. L'Ordinario, per ammettere candidati agli Ordini Sacri deve ottenere il consenso del Consiglio di governo. In considerazione della tradizione ed esperienza ecclesiale anglicana, l'Ordinario può presentare al Santo Padre la richiesta di ammissione di uomini sposati all'ordinazione presbiterale nell'Ordinariato, dopo un processo di discernimento basato su criteri oggettivi e le necessità dell'Ordinariato. Tali criteri oggettivi sono determinati dall'Ordinario, dopo aver consultato la Conferenza Episcopale locale, e debbono essere approvati dalla Santa Sede.

§ 2. Coloro che erano stati ordinati nella Chiesa Cattolica e in seguito hanno aderito alla Comunione Anglicana, non possono essere ammessi all'esercizio del ministero sacro nell'Ordinariato. I chierici anglicani che si trovano in situazioni matrimoniali irregolari non possono essere ammessi agli Ordini Sacri nell'Ordinariato.

§ 3. I presbiteri incardinati nell'Ordinariato ricevono le necessarie facoltà dall'Ordinario.

Articolo 7

§ 1. L'Ordinario deve assicurare un'adeguata remunerazione ai chierici incardinati nell'Ordinariato e provvedere alla previdenza sociale per sovvenire alle loro necessità in caso di malattia, di invalidità o vecchiaia.

§ 2. L'Ordinario potrà convenire con la Conferenza Episcopale eventuali risorse o fondi disponibili per il sostentamento del clero dell'Ordinariato.

§ 3. In caso di necessità, i presbiteri, con il permesso dell'Ordinario, potranno esercitare una professione secolare, compatibile con l'esercizio del ministero sacerdotale (cf. CIC, can. 286).

Articolo 8

§ 1. I presbiteri, pur costituendo il presbiterio dell'Ordinariato, possono essere eletti membri del Consiglio Presbiterale della Diocesi nel cui territorio esercitano la cura pastorale dei fedeli dell'Ordinariato (cf. CIC, can. 498, § 2).

§ 2. I presbiteri e i diaconi incardinati nell'Ordinariato possono essere, secondo il modo determinato dal Vescovo diocesano, membri del Consiglio Pastorale della Diocesi nel cui territorio esercitano il loro ministero (cf. CIC, can. 512, § 1).

Articolo 9

§ 1. I chierici incardinati nell'Ordinariato devono essere disponibili a prestare aiuto alla Diocesi in cui hanno il domicilio o il quasi-domicilio, dovunque sia ritenuto opportuno per la cura pastorale dei fedeli. In questo caso dipendono dal Vescovo diocesano per quello che riguarda l'incarico pastorale o l'ufficio che ricevono.

§ 2. Dove e quando sia ritenuto opportuno, i chierici incardinati in una Diocesi o in un Istituto di Vita Consacrata o in una Società di Vita Apostolica, col consenso scritto rispettivamente del loro Vescovo diocesano o del loro Superiore, possono collaborare alla cura pastorale dell'Ordinariato. In questo caso dipendono dall'Ordinario per quello che riguarda l'incarico pastorale o l'ufficio che ricevono.

§ 3. Nei casi previsti nei paragrafi precedenti deve intervenire una convenzione scritta tra l'Ordinario e il Vescovo diocesano o il Superiore dell'Istituto di Vita Consacrata o il Moderatore della Società di Vita Apostolica, in cui siano chiaramente stabiliti i termini della collaborazione e tutto ciò che riguarda il sostentamento.

Articolo 10

§ 1. La formazione del clero dell'Ordinariato deve raggiungere due obiettivi: 1) una formazione congiunta con i seminaristi diocesani secondo le circostanze locali; 2) una formazione, in piena armonia con la tradizione cattolica, in quegli aspetti del patrimonio anglicano di particolare valore.

§ 2. I seminaristi dell'Ordinariato riceveranno la loro formazione teologica con gli altri seminaristi in un Seminario o in una Facoltà teologica, in accordo con il Vescovo diocesano o i Vescovi interessati. I candidati possono ricevere una particolare formazione sacerdotale secondo un programma specifico nello stesso seminario o in una casa di formazione appositamente eretta, col consenso del Consiglio di governo, per la trasmissione del patrimonio anglicano.

§ 3. L'Ordinariato deve avere una sua Ratio institutionis sacerdotalis, approvata dalla Santa Sede; ogni casa di formazione dovrà redigere un proprio Regolamento, approvato dall'Ordinario (cf. CIC, can. 242, §1).

§ 4. L'Ordinario può accettare come seminaristi solo i fedeli che fanno parte di una parrocchia personale o di una comunità dell'Ordinariato come puro coloro che provengono dall'Anglicanesimo e hanno ristabilito la piena comunione con la Chiesa Cattolica.

§ 5. L'Ordinariato cura la formazione permanente dei suoi chierici, partecipando ai programmi locali predisposti dalla Conferenza Episcopale e dal Vescovo diocesano, così come nei loro programmi di formazione permanente.

I VESCOVI GIÀ ANGLICANI

Articolo 11

§ 1. Un Vescovo già anglicano e coniugato è eleggibile per essere nominato Ordinario. In tal caso è ordinato presbitero nella Chiesa cattolica ed esercita nell'Ordinariato il ministero pastorale e sacramentale con piena autorità giurisdizionale.

§ 2. Un Vescovo già anglicano che appartiene all'Ordinariato può essere chiamato ad assistere l'Ordinario nell'amministrazione dell'Ordinariato.

§ 3. Un Vescovo già anglicano che appartiene all'Ordinariato e che non è stato ordinato vescovo nella Chiesa Cattolica, può chiedere alla Santa Sede il permesso di usare le insegne episcopali.

IL CONSIGLIO DI GOVERNO

Articolo 12

§ 1. Il Consiglio di governo, in accordo con gli Statuti approvati dall'Ordinario, ha i diritti e le competenze che secondo il Codice di Diritto Canonico sono propri del Consiglio Presbiterale e del Collegio dei Consultori.

§ 2. Oltre tali competenze, l'Ordinario ha bisogno del consenso del Consiglio di governo per:

- a. ammettere un candidato agli Ordini Sacri;
- b. erigere o sopprimere una parrocchia personale;
- c. erigere o sopprimere una casa di formazione;
- d. approvare un programma formativo.

§ 3. L'Ordinario deve inoltre sentire il parere del Consiglio di governo circa gli indirizzi pastorali dell'Ordinariato e i principi ispiratori della formazione dei chierici.

§ 4. Il Consiglio di governo ha voto deliberativo:

- a. per formare la terna di nomi da inviare alla Santa Sede per la nomina dell'Ordinario;
- b. nell'elaborare le proposte di cambiamento delle Norme Complementari dell'Ordinariato da presentare alla Santa Sede;
- c. nella redazione degli Statuti del Consiglio di governo, degli Statuti del Consiglio Pastorale e del Regolamento delle case di formazione.

§ 5. Il Consiglio di governo è composto secondo gli Statuti del Consiglio. La metà dei membri è eletta dai presbiteri dell'Ordinariato.

IL CONSIGLIO PASTORALE

Articolo 13

§ 1. Il Consiglio Pastorale, istituito dall'Ordinario, esprime il suo parere circa l'attività pastorale dell'Ordinariato.

§ 2. Il Consiglio Pastorale, presieduto dall'Ordinario, è retto dagli Statuti approvati dall'Ordinario.

LE PARROCCHIE PERSONALI

Articolo 14

§ 1. Il parroco può essere assistito nella cura pastorale della parrocchia da un vicario parrocchiale, nominato dall'Ordinario; nella parrocchia dev'essere costituito un Consiglio pastorale e un Consiglio per gli affari economici.

§ 2. Se non c'è un vicario, in caso di assenza, d'impedimento o di morte del parroco, il parroco del territorio in cui si trova la chiesa della parrocchia personale, può esercitare, se necessario, le sue facoltà di parroco in modo suppletivo.

§ 3. Per la cura pastorale dei fedeli che si trovano nel territorio di Diocesi in cui non è stata eretta una parrocchia personale, sentito il parere del Vescovo diocesano, l'Ordinario può provvedere con una quasi-parrocchia (cf. CIC, can. 516, § 1).

LA CELEBRAZIONE DEL CULTO DIVINO

Articolo 15

§ 1. Divine Worship, la forma liturgica approvata dalla Santa Sede ad uso per l'Ordinariato, dà espressione e preserva il culto cattolico e il degno patrimonio liturgico anglicano, inteso come ciò che ha alimentato la fede cattolica

in tutta la storia della tradizione anglicana e ha spinto le aspirazioni verso l'unità ecclesiale.

§ 2. La celebrazione liturgica pubblica secondo Divine Worship è limitata agli Ordinariati Personali stabiliti con la Costituzione Apostolica Anglicanorum coetibus. Qualsiasi prete incardinato nell'Ordinariato può celebrare secondo Divine Worship al di fuori delle parrocchie dell'Ordinariato quando celebra la Santa Messa senza la partecipazione dei fedeli, e pubblicamente con il permesso del Rettore/Parroco della chiesa oppure della parrocchia coinvolta.

§ 3. Nei casi di necessità pastorale oppure in assenza di un prete incardinato in un Ordinariato, se richiesto, qualsiasi prete incardinato nella diocesi oppure in un Istituto di Vita Consacrata o di una Società di Vita Apostolica può celebrare secondo Divine Worship per i membri dell'Ordinariato. Qualsiasi prete incardinato nella diocesi oppure in un Istituto di Vita Consacrata o in una Società di Vita Apostolica può conceleberrare secondo Divine Worship.

Il Sommo Pontefice Francesco, nell'Udienza concessa l'8 marzo 2019, al sottoscritto Cardinale Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, ha approvato questa versione riveduta delle Norme Complementari, decisa nella Sessione Plenaria di questo Dicastero.

Dato a Roma, dalla Sede della Congregazione per la Dottrina della Fede, il 19 marzo 2019, Solennità di San Giuseppe, Sposo della B.V. Maria, Patrona della Chiesa Universale.

LUIS F. CARD. LADARIA, S.I.
Prefetto

✠ GIACOMO MORANDI
Arcivescovo tit. di Cerveteri
Segretario

[1] Questo paragrafo è stato aggiunto al testo delle Norme Complementari a seguito di una decisione della Sessione Ordinaria del 29 maggio 2013, approvata da Papa Francesco in data 31 maggio 2013.

© Copyright by Fabrizio Serra editore, Pisa · Roma.

LETTERA APOSTOLICA
IN FORMA DI «MOTU PROPRIO»
DEL SOMMO PONTEFICE FRANCESCO
VOS ESTIS LUX MUNDI*

«**V**OI SIETE LA LUCE DEL MONDO; non può restare nascosta una città che sta sopra un monte» (Mt 5,14). Nostro Signore Gesù Cristo chiama ogni fedele ad essere esempio luminoso di virtù, integrità e santità. Tutti noi, infatti, siamo chiamati a dare testimonianza concreta della fede in Cristo nella nostra vita e, in particolare, nel nostro rapporto con il prossimo.

I crimini di abuso sessuale offendono Nostro Signore, causano danni fisici, psicologici e spirituali alle vittime e ledono la comunità dei fedeli. Affinché tali fenomeni, in tutte le loro forme, non avvengano più, serve una conversione continua e profonda dei cuori, attestata da azioni concrete ed efficaci che coinvolgano tutti nella Chiesa, così che la santità personale e l'impegno morale possano concorrere a promuovere la piena credibilità dell'annuncio evangelico e l'efficacia della missione della Chiesa. Questo diventa possibile solo con la grazia dello Spirito Santo effuso nei cuori, perché sempre dobbiamo ricordare le parole di Gesù: «Senza di me non potete far nulla» (Gv 15,5). Anche se tanto già è stato fatto, dobbiamo continuare ad imparare dalle amare lezioni del passato, per guardare con speranza verso il futuro.

Questa responsabilità ricade, anzitutto, sui successori degli Apostoli, preposti da Dio alla guida pastorale del Suo Popolo, ed esige da loro l'impegno nel seguire da vicino le tracce del Divino Maestro. In ragione del loro ministero, infatti, essi reggono «le Chiese particolari a loro affidate come vicari e legati di Cristo, col consiglio, la persuasione, l'esempio, ma anche con l'autorità e la sacra potestà, della quale però non si servono se non per edificare il proprio gregge nella verità e nella santità, ricordandosi che chi è più grande si deve fare come il più piccolo, e chi è il capo, come chi serve» (Conc. Ecum. Vat. II, Cost. Lumen gentium, 27). Quanto in maniera più stringente riguarda i successori degli Apostoli, concerne tutti coloro che in diversi modi assumono ministeri nella Chiesa, professano i consigli evangelici o sono chiamati a servire il Popolo cristiano. Pertanto, è bene che siano adottate a

* Vedi il commento di GIUSEPPE COMOTTI, *I delitti contra sextum e l'obbligo di segnalazione nel Motu proprio "Vos estis lux mundi"*.

livello universale procedure volte a prevenire e contrastare questi crimini che tradiscono la fiducia dei fedeli.

Desidero che questo impegno si attui in modo pienamente ecclesiale, e dunque sia espressione della comunione che ci tiene uniti, nell'ascolto reciproco e aperto ai contributi di quanti hanno a cuore questo processo di conversione.

Pertanto, dispongo:

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - *Ambito di applicazione*

§1. Le presenti norme si applicano in caso di segnalazioni relative a chierici o a membri di Istituti di vita consacrata o di Società di vita apostolica e concernenti:

a) delitti contro il sesto comandamento del Decalogo consistenti:

i. nel costringere qualcuno, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, a compiere o subire atti sessuali;

ii. nel compiere atti sessuali con un minore o con una persona vulnerabile;

iii. nella produzione, nell'esibizione, nella detenzione o nella distribuzione, anche per via telematica, di materiale pedopornografico, nonché nel reclutamento o nell'induzione di un minore o di una persona vulnerabile a partecipare ad esibizioni pornografiche;

b) condotte poste in essere dai soggetti di cui all'articolo 6, consistenti in azioni od omissioni dirette a interferire o ad eludere le indagini civili o le indagini canoniche, amministrative o penali, nei confronti di un chierico o di un religioso in merito ai delitti di cui alla lettera a) del presente paragrafo.

§2. Agli effetti delle presenti norme, si intende per:

a) «minore»: ogni persona avente un'età inferiore a diciott'anni o per legge ad essa equiparata;

b) «persona vulnerabile»: ogni persona in stato d'infermità, di deficienza fisica o psichica, o di privazione della libertà personale che di fatto, anche occasionalmente, ne limiti la capacità di intendere o di volere o comunque di resistere all'offesa;

c) «materiale pedopornografico»: qualsiasi rappresentazione di un minore, indipendentemente dal mezzo utilizzato, coinvolto in attività sessuali espli-

cite, reali o simulate, e qualsiasi rappresentazione di organi sessuali di minori a scopi prevalentemente sessuali.

Art. 2 - Ricezione delle segnalazioni e protezione dei dati

§1. Tenendo conto delle indicazioni eventualmente adottate dalle rispettive Conferenze Episcopali, dai Sinodi dei Vescovi delle Chiese Patriarcali e delle Chiese Arcivescovili Maggiori, o dai Consigli dei Gerarchi delle Chiese Metropolitane sui iuris, le Diocesi o le Eparchie, singolarmente o insieme, devono stabilire, entro un anno dall'entrata in vigore delle presenti norme, uno o più sistemi stabili e facilmente accessibili al pubblico per presentare segnalazioni, anche attraverso l'istituzione di un apposito ufficio ecclesiastico. Le Diocesi e le Eparchie informano il rappresentante Pontificio dell'istituzione dei sistemi di cui al presente paragrafo.

§2. Le informazioni di cui al presente articolo sono tutelate e trattate in modo da garantirne la sicurezza, l'integrità e la riservatezza ai sensi dei canoni 471, 2° CIC e 244 §2, 2° CCEO.

§3. Salvo quanto stabilito dall'articolo 3 §3, l'Ordinario che ha ricevuto la segnalazione la trasmette senza indugio all'Ordinario del luogo dove sarebbero avvenuti i fatti, nonché all'Ordinario proprio della persona segnalata, i quali procedono a norma del diritto secondo quanto previsto per il caso specifico.

§4. Agli effetti del presente titolo, alle Diocesi sono equiparate le Eparchie e all'Ordinario è equiparato il Gerarca.

Art. 3 - Segnalazione

§1. Salvo nei casi previsti nei canoni 1548 §2 CIC e 1229 §2 CCEO, ogni qualvolta un chierico o un membro di un Istituto di vita consacrata o di una Società di vita apostolica abbia notizia o fondati motivi per ritenere che sia stato commesso uno dei fatti di cui all'articolo 1, ha l'obbligo di segnalare tempestivamente il fatto all'Ordinario del luogo dove sarebbero accaduti i fatti o ad un altro Ordinario tra quelli di cui ai canoni 134 CIC e 984 CCEO, salvo quanto stabilito dal §3 del presente articolo.

§2. Chiunque può presentare una segnalazione concernente le condotte di cui all'articolo 1, avvalendosi delle modalità di cui all'articolo precedente o in qualsiasi altro modo adeguato.

§3. Quando la segnalazione riguarda una delle persone indicate all'articolo 6, essa è indirizzata all'Autorità individuata in base agli articoli 8 e 9. La segnalazione può sempre essere indirizzata alla Santa Sede, direttamente o tramite il Rappresentante Pontificio.

§4. La segnalazione contiene gli elementi più circostanziati possibili, come indicazioni di tempo e di luogo dei fatti, delle persone coinvolte o informate, nonché ogni altra circostanza che possa essere utile al fine di assicurare un'accurata valutazione dei fatti.

§5. Le notizie possono essere acquisite anche ex officio.

Art. 4 - Tutela di chi presenta la segnalazione

§1. Il fatto di effettuare una segnalazione a norma dell'articolo 3 non costituisce una violazione del segreto d'ufficio.

§2. Salvo quanto previsto al canone 1390 CIC e ai canoni 1452 e 1454 CCEO, pregiudizi, ritorsioni o discriminazioni per il fatto di avere presentato una segnalazione sono proibiti e possono integrare la condotta di cui all'articolo 1 §1, lettera b).

§3. A chi effettua una segnalazione non può essere imposto alcun vincolo di silenzio riguardo al contenuto di essa.

Art. 5 - Cura delle persone

§1. Le Autorità ecclesiastiche si impegnano affinché coloro che affermano di essere stati offesi, insieme con le loro famiglie, siano trattati con dignità e rispetto, e offrono loro, in particolare:

- a) accoglienza, ascolto e accompagnamento, anche tramite specifici servizi;
- b) assistenza spirituale;
- c) assistenza medica, terapeutica e psicologica, a seconda del caso specifico.

§2. Sono tutelate l'immagine e la sfera privata delle persone coinvolte, nonché la riservatezza dei dati personali.

TITOLO II

DISPOSIZIONI CONCERNENTI I VESCOVI ED EQUIPARATI

Art. 6 - Ambito soggettivo di applicazione

Le norme procedurali di cui al presente titolo riguardano le condotte di cui all'articolo 1, poste in essere da:

- a) Cardinali, Patriarchi, Vescovi e Legati del Romano Pontefice;
- b) chierici che sono o che sono stati alla guida pastorale di una Chiesa particolare o di un'entità ad essa assimilata, latina od orientale, ivi inclusi gli Ordinariati personali, per i fatti commessi durante munere;

c) chierici che sono o che sono stati alla guida pastorale di una Prelatura personale, per i fatti commessi durante munere;

d) coloro che sono o che sono stati Moderatori supremi di Istituti di vita consacrata o di Società di vita apostolica di diritto pontificio, nonché di Monasteri sui iuris, per i fatti commessi durante munere.

Art. 7 - Dicastero competente

§1. Ai fini del presente titolo, per «Dicastero competente» si intende la Congregazione per la Dottrina della Fede, circa i delitti ad essa riservati dalle norme vigenti, nonché, in tutti gli altri casi e per quanto di rispettiva competenza in base alla legge propria della Curia Romana:

- la Congregazione per le Chiese Orientali;
- la Congregazione per i Vescovi;
- la Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli;
- la Congregazione per il Clero;
- la Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica.

§2. Al fine di assicurare il migliore coordinamento, il Dicastero competente informa della segnalazione e dell'esito dell'indagine la Segreteria di Stato e gli altri Dicasteri direttamente interessati.

§3. Le comunicazioni di cui al presente titolo tra il Metropolita e la Santa Sede avvengono tramite il Rappresentante Pontificio.

Art. 8 - Procedura applicabile in caso di segnalazione riguardante un Vescovo della Chiesa Latina

§1. L'Autorità che riceve una segnalazione la trasmette sia alla Santa Sede sia al Metropolita della Provincia ecclesiastica in cui ha il domicilio la persona segnalata.

§2. Qualora la segnalazione riguardi il Metropolita, o la Sede Metropolitana sia vacante, essa è inoltrata alla Santa Sede, nonché al Vescovo suffraganeo più anziano per promozione al quale, in questo caso, si applicano le disposizioni seguenti relative al Metropolita.

§3. Nel caso in cui la segnalazione riguardi un Legato Pontificio, essa è trasmessa direttamente alla Segreteria di Stato.

Art. 9 - Procedura applicabile nei confronti di Vescovi delle Chiese Orientali

§1. Nel caso di segnalazione nei confronti di un Vescovo di una Chiesa Patriarcale, Arcivescovile Maggiore o Metropolitana sui iuris, essa è inoltrata al rispettivo Patriarca, Arcivescovo Maggiore o Metropolita della Chiesa sui iuris.

§2. Qualora la segnalazione riguardi un Metropolita di una Chiesa Patriarcale o Arcivescovile Maggiore, che esercita il suo ufficio entro il territorio di queste Chiese, essa è inoltrata al rispettivo Patriarca o Arcivescovo Maggiore.

§3. Nei casi che precedono, l'Autorità che ha ricevuto la segnalazione la inoltra anche alla Santa Sede.

§4. Qualora la persona segnalata sia un Vescovo o un Metropolita fuori dal territorio della Chiesa Patriarcale, Arcivescovile Maggiore o Metropolitana sui iuris, la segnalazione è inoltrata alla Santa Sede.

§5. Nel caso in cui la segnalazione riguardi un Patriarca, un Arcivescovo Maggiore, un Metropolita di una Chiesa sui iuris o un Vescovo delle altre Chiese Orientali sui iuris, essa è inoltrata alla Santa Sede.

§6. Le disposizioni seguenti relative al Metropolita si applicano all'Autorità ecclesiastica cui è inoltrata la segnalazione in base al presente articolo.

Art. 10 - Doveri iniziali del Metropolita

§1. Salvo che la segnalazione non sia manifestamente infondata, il Metropolita chiede tempestivamente al Dicastero competente l'incarico per avviare l'indagine. Qualora il Metropolita ritenga la segnalazione manifestamente infondata ne informa il Rappresentante Pontificio.

§2. Il Dicastero provvede senza indugio, e comunque entro trenta giorni dal ricevimento della prima segnalazione da parte del Rappresentante Pontificio o della richiesta dell'incarico da parte del Metropolita, fornendo le opportune istruzioni riguardo a come procedere nel caso concreto.

Art. 11 - Affidamento dell'indagine a persona diversa dal Metropolita

§1. Qualora il Dicastero competente ritenga opportuno affidare l'indagine ad una persona diversa dal Metropolita, questi viene informato. Il Metropolita consegna tutte le informazioni e i documenti rilevanti alla persona incaricata dal Dicastero.

§2. Nel caso di cui al paragrafo precedente, le disposizioni seguenti relative al Metropolita si applicano alla persona incaricata di condurre l'indagine.

Art. 12 - *Svolgimento dell'indagine*

§1. Il Metropolita, una volta ottenuto l'incarico dal Dicastero competente e nel rispetto delle istruzioni ricevute, personalmente o tramite una o più persone idonee:

- a) raccoglie le informazioni rilevanti in merito ai fatti;
- b) accede alle informazioni e ai documenti necessari ai fini dell'indagine custoditi negli archivi degli uffici ecclesiastici;
- c) ottiene la collaborazione di altri Ordinari o Gerarchi, laddove necessario;
- d) chiede informazioni alle persone e alle istituzioni, anche civili, che siano in grado di fornire elementi utili per l'indagine.

§2. Qualora si renda necessario sentire un minore o una persona vulnerabile, il Metropolita adotta modalità adeguate, che tengano conto del loro stato.

§3. Nel caso in cui esistano fondati motivi per ritenere che informazioni o documenti concernenti l'indagine possano essere sottratti o distrutti, il Metropolita adotta le misure necessarie per la loro conservazione.

§4. Anche quando si avvale di altre persone, il Metropolita resta comunque responsabile della direzione e dello svolgimento delle indagini, nonché della puntuale esecuzione delle istruzioni di cui all'articolo 10 §2.

§5. Il Metropolita è assistito da un notaio scelto liberamente a norma dei canoni 483 §2 CIC e 253 §2 CCEO.

§6. Il Metropolita è tenuto ad agire con imparzialità e privo di conflitti di interessi. Qualora egli ritenga di trovarsi in conflitto di interessi o di non essere in grado di mantenere la necessaria imparzialità per garantire l'integrità dell'indagine, è obbligato ad astenersi e a segnalare la circostanza al Dicastero competente.

§7. Alla persona indagata è riconosciuta la presunzione di innocenza.

§8. Il Metropolita, qualora richiesto dal Dicastero competente, informa la persona dell'indagine a suo carico, la sente sui fatti e la invita a presentare una memoria difensiva. In tali casi, la persona indagata può avvalersi di un procuratore.

§9. Ogni trenta giorni il Metropolita trasmette al Dicastero competente un'informativa sullo stato delle indagini.

Art. 13 - Coinvolgimento di persone qualificate

§1. In conformità con le eventuali direttive della Conferenza Episcopale, del Sinodo dei Vescovi o del Consiglio dei Gerarchi sul modo di coadiuvare nelle indagini il Metropolita, i Vescovi della rispettiva Provincia, singolarmente o insieme, possono stabilire elenchi di persone qualificate tra le quali il Metropolita può scegliere quelle più idonee ad assisterlo nell'indagine, secondo le necessità del caso e, in particolare, tenendo conto della cooperazione che può essere offerta dai laici ai sensi dei canoni 228 CIC e 408 CCEO.

§2. Il Metropolita è comunque libero di scegliere altre persone ugualmente qualificate.

§3. Chiunque assista il Metropolita nell'indagine è tenuto ad agire con imparzialità e privo di conflitti di interessi. Qualora egli ritenga di trovarsi in conflitto di interessi o di non essere in grado di mantenere la necessaria imparzialità per garantire l'integrità dell'indagine, è obbligato ad astenersi e a segnalare la circostanza al Metropolita.

§4. Le persone che assistono il Metropolita prestano giuramento di adempire convenientemente e fedelmente l'incarico.

Art. 14 - Durata dell'indagine

§1. Le indagini devono essere concluse entro il termine di novanta giorni o in quello indicato nelle istruzioni di cui all'articolo 10 §2.

§2. In presenza di giusti motivi, il Metropolita può chiedere la proroga del termine al Dicastero competente.

Art. 15 - Misure cautelari

Qualora i fatti o le circostanze lo richiedano, il Metropolita propone al Dicastero competente l'adozione di provvedimenti o di misure cautelari appropriate nei confronti dell'indagato.

Art. 16 - Istituzione di un fondo

§1. Le Province ecclesiastiche, le Conferenze Episcopali, i Sinodi dei Vescovi e i Consigli dei Gerarchi possono stabilire un fondo destinato a sostenere i costi delle indagini, istituito a norma dei canoni 116 e 1303 §1, 1° CIC e 1047 CCEO, e amministrato secondo le norme del diritto canonico.

§2. Su richiesta del Metropolita incaricato, i fondi necessari ai fini dell'indagine sono messi a sua disposizione dall'amministratore del fondo, salvo il dovere di presentare a quest'ultimo un rendiconto al termine dell'indagine.

Art. 17 - Trasmissione degli atti e del votum

§1. Completata l'indagine, il Metropolita trasmette gli atti al Dicastero competente insieme al proprio votum sui risultati dell'indagine e in risposta agli eventuali quesiti posti nelle istruzioni cui all'articolo 10 §2.

§2. Salvo istruzioni successive del Dicastero competente, le facoltà del Metropolita cessano una volta completata l'indagine.

§3. Nel rispetto delle istruzioni del Dicastero competente, il Metropolita, su richiesta, informa dell'esito dell'indagine la persona che afferma di essere stata offesa o i suoi rappresentanti legali.

Art. 18 - Successivi provvedimenti

Il Dicastero competente, salvo che decida di disporre un'indagine suppletiva, procede a norma del diritto secondo quanto previsto per il caso specifico.

Art. 19 - Osservanza delle leggi statali

Le presenti norme si applicano senza pregiudizio dei diritti e degli obblighi stabiliti in ogni luogo dalle leggi statali, particolarmente quelli riguardanti eventuali obblighi di segnalazione alle autorità civili competenti.

Le presenti norme sono approvate ad experimentum per un triennio.

Stabilisco che la presente Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio venga promulgata mediante la pubblicazione su L'Osservatore Romano, entrando in vigore il 1° giugno 2019, e che venga poi pubblicata negli Acta Apostolicae Sedis.

Dato a Roma, presso San Pietro, il 7 maggio 2019, settimo del Pontificato.

FRANCESCO

© Copyright by Fabrizio Serra editore, Pisa · Roma.

DECRETO GENERALE
DEL SEGRETARIO DI STATO
DEL 31 MAGGIO 2019
RECANTE NUOVE DISPOSIZIONI
RIGUARDANTI *CARITAS INTERNATIONALIS**

SECRETARIA STATUS

DECRETO GENERALE

IL SIG. CARDINALE SEGRETARIO DI STATO,

- visto il Chirografo *Durante l'Ultima Cena*, del 16 settembre 2004, con cui San Giovanni Paolo II ha concesso a Caritas Internationalis la personalità giuridica canonica pubblica, a norma dei cann. 116-123 del Codice di Diritto Canonico;
- considerato che tale documento pontificio riconosce che Caritas Internationalis, per sua origine e natura, è unita da uno stretto vincolo ai Pastori della Chiesa e in particolare, al Successore di Pietro, e che deve ispirare la sua azione al Vangelo e alla tradizione della Chiesa (cfr. Chirografo *Durante l'Ultima Cena*, 2);
- attesi gli orientamenti di Benedetto XVI relativi all'attività caritativa della Chiesa, nella Lettera Enciclica *Deus Caritas est*, nel Motu Proprio *Intima Ecclesiae Natura* e nel Discorso all'Assemblea Generale di Caritas Internationalis, del 27 maggio 2011;
- attese le indicazioni di Sua Santità Francesco sulla dimensione sociale dell'evangelizzazione nell'Esortazione Apostolica *Evangelii Gaudium* e nel Discorso al Consiglio di Rappresentanza di Caritas Internationalis, del 17 novembre 2016;
- visto che Caritas Internationalis è soggetta alle norme del Codice di Diritto Canonico, in particolare a quelle concernenti le persone giuridiche pubbliche e, per analogia, ai cann. 312-316, 317 § 4, 318-320 e 1257 § 1 del Codice di Diritto Canonico;
- visto che Caritas Internationalis è anche persona giuridica vaticana (De-

* Vedi il commento di COSTANTINO-MATTEO FABRIS, *Il Decreto generale del Segretario di Stato del 31 maggio 2019 recante nuove disposizioni riguardanti Caritas Internationalis*.

creto della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano del 19 luglio 1976), con sede legale in via della Tipografia, Stato della Città del Vaticano;

- visto che Caritas Internationalis è soggetta alle norme della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano;

- visto che Caritas Internationalis è inserita nel “Segmento iv” della lista degli Enti e delle amministrazioni prevista dall’art. 1 § 1 dello Statuto del Consiglio per l’Economia, a norma del Rescritto Ex Audientia Sanctissimi, del 21 settembre 2017, modificato con il Rescritto Ex Audientia Sanctissimi del 12 febbraio 2018;

- vista la Legge ccxi dello Stato della Città del Vaticano in materia di registrazione e di vigilanza degli Enti senza scopo di lucro, del 22 novembre 2017;

- considerati gli Statuti di Caritas Internationalis, il Regolamento interno e il Regolamento del Personale del Segretariato Generale;

- visto che il Rappresentante legale di Caritas Internationalis è il Segretario Generale;

- rilevata la necessità di un aggiornamento del Decreto Generale del 2 maggio 2012, N. 200.257, per adeguarne i contenuti agli sviluppi della normativa canonica e dello Stato della Città del Vaticano;

- attesa la delega concessa al Cardinale Segretario di Stato di conferimento delle “potestà necessarie per trattare e risolvere in Suo nome, a partire dal giorno 18 gennaio 2011, tutte e ognuna delle questioni relative alla personalità giuridica canonica pubblica, alla direzione e al funzionamento della persona giuridica pubblica di diritto canonico «Caritas Internationalis», emanando le norme che siano eventualmente necessarie” (Rescritto Ex Audientia Sanctissimi, del 17 gennaio 2011, AAS CIII [2011] 127);

dispone quanto segue:

ARTICOLO 1

§ 1. Il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale (DSSUI) è il Dicastero competente nei confronti di Caritas Internationalis per l’intero ambito della sua attività istituzionale, in ordine all’osservanza del presente Decreto e della normativa propria di tale persona giuridica, fatte salve le competenze degli altri Enti della Curia Romana e dello Stato della Città del Vaticano.

§ 2. Qualunque testo di contenuto o orientamento dottrinale o morale e le posizioni pubbliche emanati da Caritas Internationalis, dai propri uffici di rappresentanza o dai raggruppamenti regionali di Organizzazioni Membri,

devono essere in linea con le posizioni della Santa Sede. Qualora si tratti di problematiche più sensibili, i summenzionati Enti sono invitati a consultare, secondo le tematiche e le rispettive competenze, la Segreteria di Stato o il DSSUI. Questi ultimi potranno, di propria iniziativa, fornire indicazioni specifiche che andranno seguite.

§ 3. Il DSSUI può partecipare tramite propri rappresentanti con diritto di parola alle riunioni degli organi di Caritas Internationalis, come pure alle riunioni regionali dei suoi membri.

§ 4. Il DSSUI, acquisiti i pareri opportuni, in particolare quello del Presidente di Caritas Internationalis, nomina l'Assistente Ecclesiastico, il quale partecipa di diritto alle riunioni degli organi di governo, favorisce lo spirito di comunione tra i membri dell'Organizzazione e con la Santa Sede, accompagna la riflessione su questioni di ordine teologico e promuove l'identità cattolica di Caritas Internationalis.

§ 5. Qualunque accordo che Caritas Internationalis siglerà con Enti e Organizzazioni Non Governative deve rispettare le posizioni della Santa Sede e le eventuali indicazioni del DSSUI. Il DSSUI deve essere informato con congruo anticipo delle ipotesi di tali accordi.

§ 6. Il DSSUI costituisce un riferimento per i raggruppamenti regionali di Organizzazioni Membri di Caritas Internationalis, senza personalità canonica e a scopi esclusivamente funzionali, al fine di promuovere il dialogo e la collaborazione con la Santa Sede. Il DSSUI può designare un proprio delegato presso i menzionati raggruppamenti.

§ 7. Per facilitare il dialogo, il DSSUI convoca regolarmente una riunione, alla quale partecipano il Segretario Generale e l'Assistente Ecclesiastico di Caritas Internationalis, nonché un Rappresentante della Sezione per gli Affari Generali e/o della Sezione per i Rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato. A dette riunioni possono anche essere invitate persone terze che possiedono una competenza particolare nell'ambito degli argomenti trattati.

ARTICOLO 2

La Sezione per gli Affari Generali della Segreteria di Stato è competente per:

1° sottoporre all'approvazione del Romano Pontefice gli Statuti, il Regolamento interno e il Regolamento del personale del Segretariato Generale di Caritas Internationalis, previo parere del DSSUI, nonché ogni modifica ai medesimi;

2° vigilare sull'applicazione degli Statuti e Regolamenti di cui al precedente punto 1°;

3° esercitare i controlli stabiliti nell'ordinamento canonico e dello Stato della Città del Vaticano, e disporre, nei casi ritenuti necessari, ulteriori verifiche, ispezioni e controlli;

4° vigilare sull'amministrazione patrimoniale e finanziaria di Caritas Internationalis, fatte salve le competenze attribuite ad altri Enti della Santa Sede o dello Stato della Città del Vaticano;

5° approvare la stipula di contratti per servizi di revisione e certificazione dei bilanci, di gestione contabile e di consulenza relativa alla gestione finanziaria e patrimoniale;

6° autorizzare, sentita la Sezione per i Rapporti con gli Stati, l'introduzione o la contestazione di una lite in nome di Caritas Internationalis davanti a Tribunali degli Stati, internazionali e collegi di arbitrato.

ARTICOLO 3

§ 1. La Sezione per i Rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato è competente per:

1° approvare, previo parere del DSSUI, gli accordi di finanziamento da parte dei Governi e delle Organizzazioni ed Enti Intergovernativi;

2° approvare, previo parere del DSSUI, gli accordi di cooperazione ed ogni altro accordo con i Governi e con le Organizzazioni ed Enti intergovernativi.

§ 2. In caso di grave emergenza umanitaria, le Autorità di Caritas Internationalis sono autorizzate a stipulare accordi operativi di breve durata con le Autorità governative e con le Organizzazioni ed Enti intergovernativi. Tali accordi dovranno essere comunicati, non appena possibile, alla Sezione per i Rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato e potranno essere rinnovati, a meno che la Sezione per i Rapporti con gli Stati non manifesti il proprio parere contrario.

§ 3. Caritas Internationalis è tenuta a riferire alla Sezione per i Rapporti con gli Stati, almeno ogni quadrimestre e in modo riassuntivo, sui rapporti intrattenuti con i Governi e con le Missioni Diplomatiche accreditate presso la Santa Sede e ad informarne contestualmente il DSSUI.

ARTICOLO 4

§ 1. I rapporti di lavoro sono disciplinati dal Regolamento del Personale del Segretariato Generale di Caritas Internationalis e dalle leggi applicabili.

§ 2. La giurisdizione per ogni controversia spetta ai tribunali dello Stato della

Città del Vaticano, fatte salve le competenze assegnate al Tribunale della Rota Romana dai cann. 1405 § 3, 3° e 1444 § 2 del Codice di Diritto Canonico.

ARTICOLO 5

§ 1. Prima di iniziare il loro mandato, il Presidente di Caritas Internationalis, salvo che si tratti di un Cardinale o di un Ordinario diocesano se Vescovo, il Segretario Generale e il Tesoriere, pronunceranno davanti al Prefetto del DSSUI le Promesse stabilite nell'Allegato 1 del presente Decreto. I dirigenti pronunceranno le stesse Promesse davanti al Presidente di Caritas Internationalis o a un suo delegato, mentre gli impiegati davanti al Segretario Generale. Tali Promesse sono condizione per l'assunzione delle menzionate cariche statutarie, e per i dirigenti e gli impiegati per l'instaurazione del rapporto di lavoro con Caritas Internationalis.

§ 2. L'inadempimento delle summenzionate Promesse o della normativa canonica e dello Stato della Città del Vaticano può costituire un motivo di revoca dell'incarico dirigenziale o impiegatizio con Caritas Internationalis, o di interruzione della collaborazione e del lavoro autonomo, anche coordinato e/o continuativo.

ARTICOLO 6

§1. Caritas Internationalis è tenuta a fornire per iscritto tutte le informazioni che le siano richieste dal DSSUI, dalla Segreteria di Stato e, per le rispettive competenze, dagli altri organismi della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano.

§2. Gli Uffici di Rappresentanza di Caritas Internationalis sono tenuti a collaborare con le Missioni Permanenti della Santa Sede attive nello stesso ambito.

ARTICOLO 7

L'inadempimento degli obblighi derivanti dal presente Decreto può costituire causa di sospensione o di rimozione dall'incarico istituzionale.

ARTICOLO 8

Gli Statuti, il Regolamento interno e il Regolamento del personale del Segretariato Generale di Caritas Internationalis devono essere conformi con le disposizioni di questo Decreto. Sono abrogate tutte le disposizioni di qualunque genere esse siano, contrarie al presente Decreto Generale; sono da interpretare alla sua luce quelle contenute nel Chirografo Durante l'Ultima Cena, non modificate da questo Decreto e dal Rescritto ex Audientiae.

Il presente Decreto Generale, avente forza di legge, è stato approvato in forma specifica dal Romano Pontefice il giorno 20 maggio 2019. Esso sarà promulgato mediante pubblicazione nel quotidiano L'Osservatore Romano, entrando in vigore a norma del can. 8 del Codice di Diritto Canonico, e sarà successivamente pubblicato negli Acta Apostolicae Sedis.

L'originale sarà depositato nell'Archivio della Sezione per gli Affari Generali della Segreteria di Stato, con copia autentica depositata presso l'Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano.

Dal Vaticano, 22 maggio 2019, Pietro Card. Parolin.

MODIFICHE DELLO STATUTO DELL'ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE (IOR)^{*}

CHIROGRAFO DEL SANTO PADRE

CON Chirografo del 27 giugno 1942 il Nostro Predecessore di venerata memoria Pio XII erigeva nella Città del Vaticano l'Istituto per le Opere di Religione, con personalità giuridica, assorbendo in esso la preesistente «Amministrazione per le Opere di Religione», il cui Statuto era stato approvato dallo stesso Sommo Pontefice il 17 marzo 1941 e che traeva la sua prima origine dalla «Commissione ad pias causas» costituita dal Sommo Pontefice Leone XIII nel 1887.

Egli, inoltre, con successivo Chirografo del 24 gennaio 1944, stabiliva nuove norme per il regime dell'Istituto stesso, demandando alla Commissione Cardinalizia di Vigilanza dell'Istituto di proporre le modifiche allo Statuto del 17 marzo 1941 che, per l'esecuzione del Chirografo in parola, fossero apparse necessarie.

Allo scopo di continuare ad adeguare sempre meglio le strutture e l'attività dell'Istituto alle esigenze dei tempi, facendo ricorso, in particolare, alla collaborazione e alla responsabilità di laici cattolici competenti, desidero rinnovare, ad experimentum per due anni, gli Statuti dell'Istituto per le Opere di Religione, con i quali San Giovanni Paolo II, con Chirografo del 1° marzo 1990, aveva dato una nuova configurazione a detto Istituto conservandone il nome e le finalità.

1. Scopo dell'Istituto è di provvedere alla custodia e all'amministrazione dei beni mobili ed immobili trasferiti o affidati all'Istituto medesimo da persone fisiche o giuridiche e destinati ad opere di religione o di carità.
2. L'Istituto ha personalità giuridica canonica pubblica e sede nello Stato della Città del Vaticano.

Per eventuali controversie il foro competente, di regola, è quello dello Stato della Città del Vaticano.

3. Sono Organi dell'Istituto:

- La Commissione Cardinalizia
- Il Prelato

^{*} Vedi il commento di ALESSIO SARAI, *Prime considerazioni sulle modifiche dello Statuto dell'Istituto per le opere di religione*.

- Il Consiglio di Sovrintendenza
- La Direzione

4. La Commissione Cardinalizia è composta di cinque Cardinali nominati ad quinquennium dal Sommo Pontefice e confermabili una volta.

Essa vigila sulla fedeltà dell'Istituto alle norme statutarie secondo le modalità previste dallo Statuto.

5. Il Prelato, nominato dalla Commissione Cardinalizia, segue l'attività dell'Istituto, partecipa in qualità di Segretario alle adunanze della Commissione stessa e assiste alle riunioni del Consiglio di Sovrintendenza.

6. Il Consiglio di Sovrintendenza è responsabile dell'amministrazione e gestione dell'Istituto nonché della vigilanza e supervisione delle sue attività sul piano finanziario, economico ed operativo.

Esso è composto di sette membri, nominati dalla Commissione Cardinalizia, i quali durano in carica cinque anni e possono essere confermati una volta.

7. La rappresentanza legale dell'Istituto spetta al Presidente del Consiglio di Sovrintendenza.

8. La Direzione è formata dal Direttore Generale e da un eventuale Vice Direttore, nominati dal Consiglio di Sovrintendenza con l'approvazione della Commissione Cardinalizia.

Il Direttore Generale, che può essere assunto a tempo indeterminato o determinato, è responsabile di tutta l'attività operativa dell'Istituto e ne risponde al Consiglio di Sovrintendenza.

9. La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore esterno, nominato dalla Commissione Cardinalizia su proposta del Consiglio di Sovrintendenza, per un periodo di tre esercizi consecutivi, rinnovabile una sola volta.

Stabilisco, inoltre, che questo Chirografo venga pubblicato sul quotidiano L'Osservatore Romano assieme al nuovo Statuto dell'Istituto per le Opere di Religione che, da Me approvato ad experimentum per due anni, entrerà in immediato vigore a partire da detta pubblicazione, e che successivamente entrambi vengano contemporaneamente inseriti negli Acta Apostolicae Sedis.

Dato a Roma, presso San Pietro, l'8 agosto dell'anno 2019, settimo del nostro Pontificato.

Francesco

ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
STATUTO

CAPO I

NOME, SCOPO E RESPONSABILITÀ DELL'ISTITUTO

Art. 1

§ 1. L'Istituto per le Opere di Religione ha personalità giuridica canonica pubblica.

§ 2. Esso ha sede nello Stato della Città del Vaticano e non ha filiali, né succursali.

Art. 2

§ 1. Scopo dell'Istituto è di provvedere alla custodia e all'amministrazione dei beni mobili ed immobili ad esso trasferiti o affidati da persone fisiche o giuridiche e destinati ad opere di religione o di carità.

§ 2. L'Istituto pertanto accetta beni con la destinazione, almeno parziale e futura, di cui al precedente comma, secondo le modalità legittimamente stabilite.

§ 3. L'Istituto può accettare depositi di beni da parte di Enti e persone della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano.

Art. 3

§ 1. L'Istituto è responsabile della custodia e dell'amministrazione dei beni ricevuti.

§ 2. Tale responsabilità è disciplinata dalle norme del diritto canonico, da quelle vigenti nello Stato della Città del Vaticano, dalle disposizioni del presente Statuto e del Regolamento attuativo.

§ 3. Per eventuali controversie, il Foro competente, di regola, è quello dello Stato della Città del Vaticano.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUTO

Art. 4

Sono Organi dell'Istituto:

- La Commissione Cardinalizia

- Il Prelato
- Il Consiglio di Sovrintendenza
- La Direzione

CAPO III LA COMMISSIONE CARDINALIZIA

Art. 5

§ 1. La Commissione Cardinalizia è composta da cinque Cardinali nominati dal Santo Padre e presieduta dal Cardinale designato dai membri della Commissione stessa.

§ 2. I componenti della Commissione durano in carica cinque anni e possono essere confermati una volta.

§ 3. Se un componente della Commissione viene a mancare, diviene incapace oppure cessa anticipatamente dalla carica per qualsiasi motivo, il Santo Padre provvederà alla sua sostituzione e il nuovo componente resterà in carica fino alla scadenza della Commissione.

Art. 6

§ 1. La Commissione Cardinalizia è convocata dal Cardinale Presidente almeno due volte all'anno e ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno.

§ 2. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve pervenire, di regola, ai singoli Cardinali e al Prelato almeno dieci giorni prima dell'adunanza, salvo casi di particolare urgenza.

Art. 7

§ 1. Per la validità delle adunanze della Commissione è necessaria la presenza di almeno tre Cardinali. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei voti dei Cardinali presenti e all'unanimità qualora siano presenti tre Cardinali.

§ 2. Il verbale di ogni adunanza è redatto dal Prelato in qualità di Segretario della Commissione; deve essere letto ai presenti e da questi approvato al termine di ogni adunanza.

§ 3. Ogni verbale approvato, sottoscritto in calce dal Cardinale Presidente e dal Prelato in qualità di Segretario, è inserito nel Libro dei verbali delle adunanze della Commissione Cardinalizia che è custodito nell'archivio della Commissione stessa, nell'ufficio del Prelato.

Art. 8

§ 1. La Commissione Cardinalizia vigila sulla fedeltà dell'Istituto alle norme statutarie.

§ 2. Essa nomina e revoca i membri del Consiglio di Sovrintendenza e, su proposta di quest'ultimo, il Presidente e il Vice Presidente.

§ 3. Inoltre, la Commissione Cardinalizia:

a) delibera, presa conoscenza del Bilancio d'Esercizio e fatte salve le esigenze di patrimonializzazione dell'Istituto, sulla devoluzione degli utili;

b) propone alla Superiore Autorità modifiche statutarie;

c) delibera sull'emolumento spettante ai membri del Consiglio di Sovrintendenza;

d) approva la nomina e la revoca del Direttore e del Vice Direttore fatta dal Consiglio di Sovrintendenza;

e) nomina, su proposta del Consiglio di Sovrintendenza, il revisore esterno (persona fisica o società) incaricato della revisione legale dei conti; e

f) delibera su eventuali questioni riguardanti i membri del Consiglio di Sovrintendenza e la Direzione.

CAPO IV

IL PRELATO

Art. 9

§ 1. Il Prelato, nominato dalla Commissione Cardinalizia, rimane in carica per cinque anni e può essere confermato una volta. Se il Prelato viene a mancare, diviene incapace oppure cessa anticipatamente dalla carica per qualsiasi motivo, la Commissione Cardinalizia provvede alla nomina di un nuovo Prelato che rimarrà in carica fino alla scadenza del quinquennio.

§ 2. Il Prelato ha la funzione di assistere in loco amministratori e dipendenti a governare e operare secondo i principi fondanti dell'etica cattolica ed in coerenza con la missione dell'Istituto.

A tal fine:

a) dispone di un proprio ufficio presso l'Istituto; e

b) mantiene scambi costanti con amministratori e dipendenti, avendo cura di promuovere la dimensione etica del loro operato.

§ 3. Inoltre, il Prelato:

- a) partecipa alle adunanze della Commissione Cardinalizia con funzioni di Segretario;
- b) custodisce nel proprio ufficio l'archivio della Commissione Cardinalizia, mantenendolo a disposizione dei componenti della stessa; e
- c) assiste alle adunanze del Consiglio di Sovrintendenza.

CAPO V

IL CONSIGLIO DI SOVRINTENDENZA

Art. 10

Il Consiglio di Sovrintendenza è responsabile dell'amministrazione e gestione dell'Istituto nonché della vigilanza e supervisione delle sue attività sul piano finanziario, economico ed operativo.

Art. 11

§ 1. Il Consiglio di Sovrintendenza è nominato dalla Commissione cardinalizia ed è composto da sette membri di riconosciuta esperienza economico-finanziaria e di provata affidabilità, in possesso dei requisiti espressamente previsti dalla normativa.

§ 2. I membri del Consiglio durano in carica cinque anni e possono essere confermati una volta.

§ 3. Se un membro del Consiglio viene a mancare, diviene incapace oppure cessa anticipatamente dalla carica per qualsiasi motivo, la Commissione Cardinalizia provvede alla sua sostituzione.

§ 4. Il nuovo Consigliere dura in carica fino alla scadenza del Consiglio.

Art. 12

§ 1. Il Consiglio di Sovrintendenza è convocato dal Presidente almeno ogni tre mesi ed ogni qualvolta lo ritenga necessario, oppure su richiesta di tre dei suoi membri, comunicata per iscritto al Presidente con l'indicazione delle motivazioni.

§ 2. La convocazione è fatta dal Presidente per lettera, telex o telefax o posta elettronica, con l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e con l'ordine del giorno.

§ 3. L'avviso deve essere fatto pervenire ai Consiglieri almeno dieci giorni

prima della data fissata per l'adunanza e, nei casi di urgenza, almeno due giorni prima.

§ 4. La convocazione è validamente effettuata per i Consiglieri presenti alla precedente riunione del Consiglio, se fatta dal Presidente in quella seduta.

§ 5. Il Presidente, d'intesa con i membri del Consiglio, fissa l'ordine del giorno delle riunioni e ne coordina i lavori, assicurandosi che tutti ricevano per tempo informazioni adeguate sui temi all'ordine del giorno.

Art. 13

§ 1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Sovrintendenza è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio.

§ 2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio.

§ 3. Esclusivamente in caso di comprovata necessità, le riunioni del Consiglio di Sovrintendenza possono tenersi mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato, sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti nel rispetto dei requisiti di riservatezza.

§ 4. Verificandosi i requisiti indicati nel precedente paragrafo e previo consenso di tutti i Consiglieri a procedere in tal modo, il Consiglio di Sovrintendenza si considera tenuto in Vaticano dove devono necessariamente trovarsi il Presidente o il Vice Presidente, un Consigliere e il Segretario Unico del Consiglio.

§ 5. La procedura della votazione è stabilita dal Presidente secondo il regolamento attuativo.

§ 6. In caso d'assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

§ 7. Per l'approvazione del Bilancio e la nomina del Direttore e del Vice Direttore, che non potranno attuarsi nelle modalità previste al precedente §3, si richiede la maggioranza di quattro Consiglieri, manifestata eventualmente per iscritto in caso di impedimento a partecipare all'adunanza.

Art. 14

§ 1. Per la verbalizzazione delle proprie adunanze, la conservazione dei relativi verbali, l'autentica di copie ed estratti degli stessi, il Consiglio di Sovrintendenza si avvale del responsabile della Funzione Legale dell'Istituto cui demanda le funzioni di Segretario Unico del Consiglio.

§ 2. Il Segretario Unico del Consiglio ha il compito di redigere un verbale fedele, preciso e completo di quanto discusso e deciso nell'adunanza, darne lettura ai presenti affinché lo approvino al termine di ogni adunanza, e sottoscriverlo in calce insieme con il Presidente.

§ 3. I verbali approvati e sottoscritti sono inseriti nel Libro dei verbali delle adunanze del Consiglio di Sovrintendenza e custoditi dalla Funzione Affari Legali dell'Istituto, a disposizione dei membri del Consiglio stesso.

§ 4. In caso d'assenza o impedimento, il Segretario Unico del Consiglio non potrà essere sostituito da altro funzionario o dirigente dell'Istituto e il verbale della riunione sarà redatto da un Consigliere all'uopo designato dal Presidente.

Art. 15

Il Consiglio di Sovrintendenza esamina e valuta, sulla base delle situazioni contabili mensili di cui all'articolo 22§1, l'attività della Direzione e la sua rispondenza alle norme, istruzioni e direttive.

Art. 16

Il Consiglio di Sovrintendenza approva, entro il 30 aprile di ogni anno, il Bilancio di esercizio predisposto dalla Direzione, dopodiché lo trasmette alla Commissione Cardinalizia corredato da una relazione sulla situazione economico-finanziaria e sulla rispondenza dell'attività dell'Istituto agli scopi statutari.

Art. 17

§ 1. Il Consiglio di Sovrintendenza ha il compito di:

- a) formulare le linee di politica generale e le strategie fondamentali per l'attività dell'Istituto in armonia con i suoi fini istituzionali;
- b) definire i criteri per l'elaborazione dei programmi e degli obiettivi annuali della direzione e approvarne le proposte;
- c) controllare l'attività economico-finanziaria dell'Istituto;
- d) vigilare sulla realizzazione dei programmi e degli obiettivi stabiliti, per quanto riguarda gli investimenti e le altre attività;
- e) definire il modello di attività più adeguato e la struttura finanziaria più opportuna per l'Istituto proponendo il modo di migliorarla e, in generale, indicando i mezzi più convenienti per incrementarne il patrimonio e le attività

nell'ambito della corretta osservanza delle norme economico-finanziarie e nel pieno rispetto dei fini dell'Istituto stesso;

f) proporre alla Commissione Cardinalizia le modifiche dello Statuto purché approvate all'unanimità dal Consiglio stesso;

g) predisporre l'emanazione del Regolamento attuativo del presente Statuto, cui è demandata inter alia la descrizione particolareggiata dei poteri e delle competenze del Consiglio e della Direzione, da sottoporre all'approvazione della Commissione Cardinalizia;

h) conferire al Direttore e, su proposta di questi, al Vice Direttore, a Dirigenti e Funzionari, la firma in nome dell'Istituto secondo le modalità previste dal Regolamento attuativo;

i) approvare la relazione annuale della Direzione;

j) proporre alla Commissione Cardinalizia la nomina del revisore esterno (persona fisica o società) incaricato della revisione legale dei conti;

k) riferire per iscritto alla Commissione Cardinalizia in occasione delle sue riunioni sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione.

§ 2. Il Consiglio di Sovrintendenza può istituire al proprio interno appositi comitati consultivi, al fine di ricevere adeguato supporto nell'assunzione di decisioni in determinate materie.

§ 3. I comitati di cui al punto precedente non hanno compiti esecutivi/gestori, né limitano i poteri decisionali e le responsabilità del Consiglio di Sovrintendenza.

§ 4. Ogni Comitato sarà composto da almeno tre consiglieri e il Presidente del Consiglio di Sovrintendenza potrà parteciparvi come invitato.

CAPO VI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI SOVRINTENDENZA

Art. 18

Il Presidente del Consiglio di Sovrintendenza, nominato dalla Commissione Cardinalizia, svolge le seguenti funzioni:

a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto e può delegarla secondo le modalità previste dal Regolamento;

b) ha il potere di firma e può delegarlo secondo le modalità previste dal Regolamento;

- c) guida e coordina l'attività del Consiglio di Sovrintendenza;
- d) convoca e presiede le adunanze consiliari.

In caso d'assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

CAPO VII LA DIREZIONE

Art. 19

§ 1. La Direzione è formata dal Direttore Generale e da un Vice Direttore che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

§ 2. Il Direttore Generale e il Vice Direttore sono nominati dal Consiglio di Sovrintendenza con l'approvazione della Commissione Cardinalizia.

§ 3. Il Direttore Generale e il Vice Direttore possono essere revocati dal Consiglio di Sovrintendenza con l'approvazione della Commissione Cardinalizia.

Art. 20

§ 1. Il Direttore Generale può essere nominato a tempo indeterminato o determinato. In entrambi i casi, cessa dalla carica al compimento del settantesimo anno d'età.

§ 2. In caso di nomina a tempo determinato, il Direttore Generale rimane in carica cinque anni e può essere confermato una volta.

§ 3. Il Vice Direttore è nominato per cinque anni e può essere confermato una volta.

Art. 21

Dirigenti e funzionari sono nominati dal Consiglio di Sovrintendenza su proposta del Direttore Generale.

Art. 22

§ 1. Il Direttore Generale redige ogni mese la situazione contabile economico-finanziaria risultante alla fine del mese precedente e la trasmette ai Membri del Consiglio di Sovrintendenza e al Prelato accompagnata da una relazione.

§ 2. Quindici giorni prima di ogni adunanza del Consiglio di Sovrintendenza,

il Direttore Generale riferisce per iscritto allo stesso sull'andamento delle attività dell'Istituto.

Art. 23

§ 1. Nel primo trimestre di ogni anno il Direttore Generale redige il Bilancio relativo all'esercizio dell'anno precedente: Conto Profitti e Perdite e Situazione Patrimoniale, secondo principi contabili di generale accettazione.

§ 2. Il Bilancio deve essere corredato da una relazione sull'andamento della gestione dell'Istituto.

§ 3. Il Bilancio, la relazione annuale e i documenti giustificativi devono essere trasmessi al Consiglio di Sovrintendenza almeno venti giorni prima della seduta fissata per l'approvazione del Bilancio.

§ 4. Il Bilancio, la relazione annuale e ogni ulteriore documento di supporto devono essere accompagnati dalla relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Art. 24

§ 1. Il Direttore Generale è responsabile di tutta l'attività operativa che dirige, organizza e controlla secondo le linee-guida e le strategie stabilite dal Consiglio di Sovrintendenza.

§ 2. Il Direttore Generale attua le delibere adottate dal Consiglio di Sovrintendenza e sovrintende all'organizzazione dell'Istituto e alla gestione del personale.

§ 3. Le competenze e i poteri specifici della Direzione sono elencati nel Regolamento dell'Istituto.

Art. 25

§ 1. Il Direttore Generale sottopone previamente al Consiglio di Sovrintendenza ogni atto che non rientri nelle sue competenze.

§ 2. In caso di urgenza, il Direttore Generale potrà essere autorizzato ad agire dal Presidente del Consiglio di Sovrintendenza, il quale sentirà almeno uno dei Consiglieri. La determinazione, a firma del Direttore Generale e con immediata efficacia verso terzi, dovrà essere però sottoposta per la ratifica al Consiglio di Sovrintendenza nella sua prima adunanza utile.

§ 3. Il Direttore e, in sua assenza, il Vice Direttore sono normalmente invitati a partecipare alle adunanze del Consiglio di Sovrintendenza.

CAPO VIII REVISIONE DEI CONTI

Art. 26

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore esterno (persona fisica o società) nominato dalla Commissione Cardinalizia, su proposta del Consiglio di Sovrintendenza, per un periodo di tre esercizi consecutivi, rinnovabile una sola volta.

Art. 27

§ 1. Il revisore esterno esprime con apposita relazione il giudizio sul Bilancio dell'Istituto.

§ 2. Il revisore esterno esamina tutti i libri e documenti contabili. Riceve dall'Istituto e a questo può chiedere ogni informazione utile alla propria attività di revisione.

CAPO IX PERSONALE

Art. 28

Per l'assunzione ed il rapporto di lavoro del personale si attuano i principi e le norme stabiliti nei Regolamenti del Personale dell'Istituto tempo per tempo vigenti in materia disciplinare, retributiva, previdenziale e assistenziale.

Art. 29

§ 1. Tutti i dipendenti dell'Istituto, in costanza di rapporto d'impiego, hanno l'obbligo dell'esclusività dell'impiego. Essi non possono svolgere altre attività di tipo impiegatizio e/o consulenziale, sia retribuite sia a titolo gratuito, né esercitare attività d'impresa commerciale, né partecipare, a qualsiasi titolo, di società, sia all'interno sia all'esterno dello Stato della Città del Vaticano.

§ 2. I dipendenti dell'Istituto potranno assumere la carica di amministratore e/o consigliere esclusivamente nell'interesse dell'Istituto, sia all'interno sia all'esterno dello Stato Città del Vaticano, in società controllate dall'Istituto, previa delibera del Consiglio di Sovrintendenza.

Art. 30

Tutti i dipendenti devono attenersi al rispetto del Codice Etico approvato dal Consiglio di Sovrintendenza.

CAPO X
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31

Sono abrogati lo Statuto del 1° marzo 1990 dell'Istituto per le Opere di Religione e ogni altra disposizione contraria a questo Statuto.

Art. 32

Per quanto non disposto da questo Statuto si osservano le vigenti disposizioni canoniche.